















Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTALTO UFFUGO - LATTARICO - ROTA GRECA - SAN BENEDETTO ULLANO

Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado











Via Aldo Moro snc - 87046 MONTALTO UFFUGO (CS)

COD. MECC.CSIC88700T COD. FISC. 98078060781 COD. UNIVOCO UFF9IZ E-mail: csic88700t@istruzione.it Pec: csic88700t@pec.istruzione.it Web: ww.icmontaltouffugocentro.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO U.-LATT. ROTA G-S.B.

Prot. 0001699 del 13/02/2024

I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Ai Genitori/Tutori
All'Albo dell'Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione in applicazione della Legge n. 159/2023

Si informano le SS.LL. che la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge n. 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", entrata in vigore il 15 novembre 2023, prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In particolare, con l'art. 12 c. 1 "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" della suddetta legge è stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione), ridefinendo la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, nonché prevedendo un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Nello specifico, con l'art. 12, vengono introdotte le seguenti novità:

- ".... Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.";
- E stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

➤ nel decreto-legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, l'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Pertanto, nel rispetto di quanto normato nella succitata legge, i docenti coordinatori avranno cura di controllare le assenze degli alunni della classe assegnata e nel caso di assenze "non giustificate" per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, dovranno immediatamente avvisare la Dirigente scolastica tramite comunicazione scritta.

A ogni buon fine si allega *link* al testo coordinato del Decreto Legge per approfondimenti: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/14/23A06292/sg e modello di autocertificazione per giustificare le assenze.

La Dirigente scolastica dott ssa Adele Zinno